



Procura della Repubblica

presso il Tribunale

TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

INDICAZIONI

ACCORDI IN MATERIA DI FAMIGLIA

RAGGIUNTI A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

AI SENSI DEL D.L. 132/2014 CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 162/2014

1 Premessa

Al fine di favorire una interlocuzione rapida, lineare e proficua da parte dell'Utenza qualificata -ed in modo particolare degli Avvocati- sul tema degli accordi in materia di famiglia raggiunti a seguito di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014 conv. con modificazioni dalla l. 162/2014 sono state raccolte le indicazioni utili derivanti dalla attività svolta da questo ed altri Uffici di Procura.

Ne è risultata una raccolta di indicazioni -come una sorta di vademecum o, se si preferisce, di Linee Guida- che, senza voler costituire alcun vincolo per i soggetti interessati, intende assolvere soltanto al proposito di fornire un prospetto informativo utile. Le indicazioni riportate rappresentano soltanto l'orientamento di questo Ufficio e potranno essere modificate anche sulla base delle sollecitazioni dell'Utenza. Si auspica, in ogni caso, che possano contribuire a focalizzare alcune criticità che talvolta si verificano e che possono portare al rallentamento di un iter che le parti normalmente auspicano che sia rapido ed efficace.

2 Ambito di applicabilità:

L'accordo può avere ad oggetto:

1. la separazione personale;
2. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
3. lo scioglimento del matrimonio civile;
4. la modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
5. lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali successive modifiche;
6. l'affidamento e il mantenimento dei figli - minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti ovvero maggiorenni portatori di handicap grave - nati fuori del matrimonio, nonché relative eventuali modifiche;



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

7. la determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c.;
8. la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

Si raccomanda l'uso del modello aggiornato di accordo, approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

3 Requisiti dell'accordo:

Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 1 bis, della L. 162/2014, l'**accordo** raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere **sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.**

A proposito della sottoscrizione da parte degli avvocati si evidenzia che:

- a) i coniugi non possono essere assistiti dal medesimo avvocato;
- b) gli Avvocati che assistono i coniugi nella stesura dell'accordo di negoziazione assistita non possono appartenere allo stesso studio professionale: cfr. sent. Trib. Torino 13.5.2016, secondo cui è necessario che i difensori appartengano a studi distinti così che non si trovino in conflitto di interessi con la parte che assistono.

Nell'accordo gli Avvocati, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. 162/2014, **devono dare espressamente atto:**

1. di aver tentato di conciliare le parti;
2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3. di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli Avvocati, inoltre, devono dichiarare di aver rispettato, nell'espletamento della procedura di negoziazione, articolantesi nella convenzione e nel successivo accordo, il termine di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014, che non può essere inferiore a 30 giorni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

La predetta dichiarazione è superflua nel caso in cui, unitamente all'accordo, venga trasmessa la convenzione, sì da consentire all'Ufficio la verifica del rispetto del termine imposto dalla legge.

Al riguardo si precisa che la convenzione e l'accordo rappresentano atti distinti, costituendo la convenzione presupposto dell'accordo, tant'è che cronologicamente lo precede.

Gli Avvocati devono, altresì, **certificare**:

1. l'autenticità delle firme;
2. la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5, comma 2, L. 162/2014);
3. che nell'ipotesi di assegno divorzile pattuito in unica soluzione, l'equità è stata oggetto di valutazione dei difensori delle parti e trasfusa nell'accordo.

4 Modalità e termine di presentazione dell'accordo al Procuratore della Repubblica:

L'accordo, **sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati**, con i necessari relativi allegati (vedi ALL. 1 al presente protocollo), dovrà essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, da uno degli avvocati che lo ha sottoscritto e che a tanto sia autorizzato dalle parti.

A partire dal 01/04/2026, sono considerati ricevibili esclusivamente gli accordi trasmessi tramite redazione di busta telematica, secondo le regole tecniche del P.C.T. (Processo Civile Telematico), utilizzando per le iscrizioni il codice oggetto: D11011.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 162/2014:

1. in presenza di figli minori, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave, l'accordo raggiunto a



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il **termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione**.

L'inosservanza del predetto termine comporta l'irricevibilità dell'atto, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo.

Il Pubblico Ministero autorizzerà l'accordo solo ove lo ritenga conforme all'interesse dei figli; in caso contrario, rimetterà gli atti al Presidente del Tribunale con sintetica motivazione, onde consentire alle parti, prima della loro comparizione all'udienza che sarà fissata dal Presidente del Tribunale, ogni eventuale integrazione;

2. in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, ovvero di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, non è previsto alcun termine per la trasmissione dell'accordo; si raccomanda comunque il rispetto del termine previsto per il procedimento di autorizzazione (trasmissione nei 10 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo).

Il Pubblico Ministero rilascerà il nulla osta in assenza di irregolarità formali; in caso contrario, pronuncerà un provvedimento di diniego del nulla osta, succintamente motivandolo (resta salva in tal caso la possibilità di riproporre ex novo l'accordo una volta che sia stato emendato dalle irregolarità).

5 Provvedimento del P.M.:

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo situazioni imprevedibili.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione o del nulla osta potranno essere richieste integrazioni, se risultanti necessarie od opportune, per le vie brevi e/o formali (interlocazione via P.E.C. o tramite i sistemi informativi).

L'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani comunicherà a mezzo P.E.C., a tutti gli avvocati interessati, il provvedimento di autorizzazione/nulla osta oppure di diniego, con sottoscrizione del Pubblico Ministero.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale

TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

All'avvocato che ha presentato l'accordo o a quello eventualmente individuato nell'accordo o a tal fine delegato (la delega dovrà essere scritta), verrà rilasciata, ove richiesta, copia conforme dello stesso per la successiva trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile competente.

6 Competenza territoriale:

- A) La Procura della Repubblica territorialmente competente per l'approvazione dell'accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti.
- B) La competenza è della Procura nel cui ambito circondariale il figlio o i figli hanno la residenza abituale (*ex plurimis* Cass. civ. n. 15835/2021) nelle seguenti ipotesi:
- in caso di accordi relativi alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio (minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave) e relative modifiche;
 - in caso di accordi relativi alla determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori (siano essi coniugi o ex coniugi o uniti civilmente) dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente (convivente o meno con uno o entrambi i genitori) e relative eventuali modifiche.
- C) Nell'ipotesi di determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c., competente territorialmente è la Procura nel cui circondario è fissata la residenza dell'alimentando o, in alternativa, del soggetto obbligato alla prestazione alimentare.

7 Contributo unificato – imposta di bollo – diritti di cancelleria:

In base alle disposizioni ministeriali, il procedimento è esente da contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria, anche in relazione al rilascio di copie conformi del nulla osta o autorizzazione.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757


civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

8 Trasmissione dell'accordo, munito di nulla osta o autorizzazione, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 6, co. 3 ter, D.L. 132/2014, l'accordo, munito di nulla osta o autorizzazione, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, dovrà essere trasmesso senza indugio a mezzo P.E.C. (o con altro sistema equipollente), al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi. Il Consiglio ricevente ne curerà la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascerà copia autentica alle parti e ai loro difensori.

Trani, 14/04/2026


Renato Nitti
Procuratore della Repubblica



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI
Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757
civile.procura.trani@giustiziacert.it
procura.trani@giustizia.it

ALL. 1:

Documentazione da allegare all'accordo:

Si precisa, innanzitutto, che **all'accordo dovrà essere allegata la convenzione di negoziazione assistita**, che è presupposto necessario di ogni accordo e che dovrà essere stata sottoscritta almeno 30 giorni prima, e non oltre 3 mesi prima, della sottoscrizione dell'accordo (art. 2, comma 2 lett. a, D.L. 132/2014).

Può prescindersi dal deposito della convenzione ove gli avvocati certifichino nell'accordo di aver rispettato, nell'espletamento della procedura di negoziazione, il termine di cui al citato articolo (**termine di conclusione dell'accordo: non inferiore a 30 giorni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni**).

Dovrà inoltre trasmettersi la seguente ulteriore documentazione:

Nell'ipotesi di separazione:

1. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
2. certificato di stato di famiglia e certificato di residenza delle parti istanti (può prodursi anche certificato contestuale di stato di famiglia e residenza);
3. **in presenza di figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave:** dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime tre annualità o a taluna di esse, autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
4. **in caso di modifica delle condizioni di separazione,** con la documentazione sopra specificata, dovrà essere, altresì, prodotta copia autentica del provvedimento di separazione in uno all'atto contenente le condizioni della separazione (di cui si chiede la modifica).

Nell'ipotesi di divorzio:

1. copia integrale dell'atto di matrimonio;
2. certificato di stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (può prodursi anche certificato contestuale di stato di famiglia e residenza di ciascuno);
3. copia autentica del decreto di omologa o della sentenza di separazione consensuale con l'atto contenente le condizioni di separazione consensuale;

ovvero



Procura della Repubblica

presso il Tribunale

TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

copia autentica della sentenza anche parziale di separazione giudiziale con attestazione del suo passaggio in giudicato insieme alla copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati;

ovvero

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita con la copia del provvedimento di autorizzazione/nulla osta;

ovvero

copia autentica dell'accordo di separazione perfezionata avanti all'Ufficiale di Stato Civile insieme alla relativa certificazione (separazione ex art. 12 L. 162/2014);

4. in presenza di figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave: dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime tre annualità o a taluna di esse, autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale.

Nell'ipotesi di modifica delle condizioni di divorzio:

1. certificato di stato di famiglia;
2. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
3. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del suo passaggio in giudicato;

ovvero

copia conforme dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita;

ovvero

copia integrale dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile ex art. 12 D.L. 132/2014;

4. in presenza di figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave: dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime tre annualità o a taluna di esse, autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale.

Nell'ipotesi di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio:

1. estratto di nascita del figlio o dei figli;



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

2. certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di entrambi i genitori;
3. certificato di residenza anagrafica del figlio o dei figli;
4. dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime tre annualità o a taluna di esse, autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
5. in caso di modifica della precedente regolamentazione, dovrà altresì essere prodotto l'accordo di cui si chiede la modifica con il relativo provvedimento autorizzativo.

Nell'ipotesi di scioglimento unioni civili:

1. copia integrale dell'atto di costituzione di unione civile con annotazione della dichiarazione di volontà di scioglimento;
2. certificato di stato di famiglia di entrambi gli uniti civilmente;
3. certificato di residenza di entrambi gli uniti civilmente;
4. copia autentica della dichiarazione – unilaterale o congiunta – di voler sciogliere l'unione civile resa all'Ufficiale di Stato Civile competente (luogo di costituzione dell'unione o luogo di residenza del dichiarante o di uno dei due dichiaranti) di almeno tre mesi precedente.

Nell'ipotesi di assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente ai genitori (siano o meno coniugi o ex coniugi o uniti civilmente e conviventi o non conviventi con uno o con entrambi i genitori):

1. certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuna delle parti (genitori e figlio);
2. certificato per riassunto di nascita del figlio;
3. dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime tre annualità o a taluna di esse, autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
4. in presenza di una precedente regolamentazione dei rapporti, occorre allegare la copia autentica del provvedimento che si va a modificare.

Nell'ipotesi di determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c.:

1. certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuna delle parti;
2. documentazione attestante lo stato di bisogno e le condizioni economiche del soggetto a cui favore si attribuiscono gli alimenti (es. ISEE);



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

Ufficio Affari Civili – Tel. 0883/505757

civile.procura.trani@giustiziacert.it

procura.trani@giustizia.it

3. dichiarazione dei redditi delle parti relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime tre annualità o a taluna di esse, autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
4. indicazioni precise circa l'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. e documentazione attestante l'impossibilità dell'obbligato precedente.

Precisazione: in relazione al disposto di cui all'art. 433 c.c., che integralmente si richiama, si evidenzia che l'obbligo dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti, è progressivo, per cui i soggetti tenuti in grado posteriore sono tenuti alla prestazione alimentare se quelli chiamati in grado anteriore non sono nelle condizioni di assolvere l'obbligo. La norma è stata modificata dall'art. 1 c. 65 L. 76/2016 che ha inserito anche l'obbligo del convivente con precedenza sui fratelli e sulle sorelle e per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Nell'accordo dovrà quindi darsi atto e conto dello stato di bisogno del richiedente gli alimenti, ma anche dell'ordine degli obbligati e, in caso di mancato rispetto del predetto ordine, della circostanza che l'obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare.